



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Misure regolamentari previste dal Piano di gestione della ZSC ITB031104 "Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta-Rio Siddu":

Scheda azione RE1: Regolamentazione degli usi e delle attività nel sito

Art.1 - Accesso, sosta e transito a terra

1. L'accesso pedonale alla ZSC è libero, fatti salvi i diritti di proprietà e le eventuali limitazioni previste dall'Ente Gestore al fine di garantire la protezione degli habitat e delle specie come pure proteggere la sicurezza delle persone in caso di pericolo derivante da frane o smottamenti o dalla presenza di cantieri.
2. È vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada. Tale divieto comprende anche i sentieri di montagna e le mulattiere. Sono esclusi dal divieto i fondi agricoli.
3. È vietato altresì parcheggiare qualunque mezzo motorizzato nei prati, nelle zone boschive e nei terreni agricoli.
4. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvopastorali, nelle operazioni di sorveglianza, di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio, di servizio pubblico, e per gli interventi di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente; i soggetti opportunamente autorizzati dall'Ente Gestore in occasione di manifestazioni culturali e/o programmi didattici e di ricerca, monitoraggio e divulgazione naturalistica.

Art.2 - Gestione dei rifiuti e prevenzione degli incendi

1. Durante la sosta e il transito è strettamente vietato accendere fuochi e l'abbandono e/o sversamento di qualsiasi tipo di rifiuto e prodotto potenzialmente inquinante, anche temporaneo, derivante da pic-nic e da ogni altra attività connessa con la fruizione del sito.
2. È vietato creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali.
3. Nelle aree appositamente attrezzate è ammesso l'uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue, purché utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza.
4. È consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purché nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza.
5. È consentita l'accensione di fuochi per le operazioni agricole e selvicolturali, per le attività di manutenzione e pulizia del territorio, per l'abbruciamento delle stoppie e dei residui vegetali, purché ciò



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

avvenga nel rispetto delle prescrizioni regionali antincendio e della vigente normativa nazionale e regionale in materia. La regolamentazione di tale pratica dovrà essere, in ogni caso, concordata con il Servizio Territoriale Ripartimentale (STIR) competente per territorio e con il Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Art.3 – Tutela della flora, della fauna e degli habitat

1. È vietato all'interno della ZSC, da parte dei fruitori, prelevare, anche in parte, danneggiare o alterare la vegetazione e tutte le specie di flora presenti nell'area. È altresì vietato effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo.
2. È vietato all'interno della ZSC, prelevare, danneggiare o disturbare le specie faunistiche selvatiche presenti, in qualsiasi fase del loro sviluppo, ovvero danneggiare direttamente o indirettamente gli habitat delle suddette specie.
3. Sono fatte salve le operazioni connesse alle normali attività agro-silvo-pastorali, esercitate nel rispetto della buona pratica agricola, effettuate o fatte effettuare dal proprietario del fondo o dagli aventi titolo, la pulizia dalla vegetazione infestante di sentieri, strade, altri manufatti di servizio e interno dei nuclei abitati individuati dai piani regolatori comunali, e la pulizia dei terreni con finalità di prevenzione degli incendi.
4. È vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
5. Per motivi scientifici o didattici, fatti salvi i diritti dei proprietari e degli aventi titolo, possono essere esclusi dai divieti di cui al comma 1 i ricercatori forniti di autorizzazione, rilasciata dall'Ente Gestore, sentita l'Agenzia Forestas per i territori di propria competenza, che individuino specie e quantità prelevabili.
6. Sono vietati all'interno della ZSC l'introduzione e la propagazione di specie aliene, varietà di flora potenzialmente invasive, estranee al corteo floristico autoctono del territorio.
7. È vietato all'interno della ZSC esercitare attività che comportino l'emissione di rumori o di energia luminosa che, in funzione della intensità, durata e momento temporale di produzione del fattore perturbante, siano potenzialmente in grado di disturbare la fauna selvatica e di interesse comunitario presente.
8. L'attività venatoria e la pesca sono permessi nei limiti previsti dalla normativa vigente.
9. È vietato qualsiasi intervento in grado di comportare il degrado delle zone umide, naturali naturalizzate, permanenti o temporanee, costituite da canali e impluvi di scorrimento delle acque, nonché da aree di ristagno e accumulo idrico, anche effimere, presenti all'interno del sito, ovvero



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

l'alterazione dei processi fisici e biologici alla base degli equilibri ecologici di dette zone umide. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati finalizzati alla riqualificazione ecologica dei sistemi umidi del sito, che saranno autorizzati dall'Ente Gestore ovvero sottoposti alle necessarie autorizzazioni, valutazioni ambientali (VINCA, VIA se del caso) in capo agli Enti preposti ai procedimenti.

Art.4 – Attività forestali e di legnatico

1. Le attività silvocolturali e di utilizzazione forestale sono permesse all'interno del sito, nei limiti e alle condizioni definite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nell'ambito delle aree attualmente adibite a tali usi, sempreché queste attività non comportino la definizione di processi degrado delle valenze di interesse comunitario presenti nel sito.

Art.5 – Tutela delle risorse abiotiche

1. È vietato all'interno del ZSC asportare sabbia o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura e consistenza salvo per motivi di ricerca scientifica da parte di soggetti espressamente autorizzati dall'Ente gestore a fini di monitoraggio. Qualunque azione che produca una alterazione, anche locale, o possibile danneggiamento dell'equilibrio roccioso è strettamente vietata se non connessa, ai sensi della normativa vigente, alla salvaguardia delle vite umane.

Art.6 – Attività di caccia e pesca

1. È vietata l'attività venatoria vigendo i divieti disposti dalla L.23/98 (nelle more di approvazione del Piano Regionale Faunistico e del Regolamento di attuazione della L.R. 23/98) in materia di cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali, nonché di introduzione di specie aliene o invasive. Fanno eccezione le aree autogestite già dotate di autorizzazione ai sensi della L.23/98.

2. È consentito l'esercizio delle attività di pesca tradizionale, professionale e sportiva, da riva e da natante senza motore con una sola canna per ogni pescatore, senza uso di qualsiasi mezzo di ricerca elettronica per l'individuazione del pesce.

Art 7 – Deroghe e limitazioni

1. Fatte salve le deroghe espressamente previste negli articoli precedenti, l'Ente Gestore può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni alle norme del presente regolamento per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell'ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.

2. Sono fatte salve le attività operate dall'Agenzia Forestas nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Scheda azione RE02: Regolamentazione sull'utilizzo dei droni nella ZSC



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Art.1 – Modalità di sorvolo

1. Nella ZSC ITB031104 Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta – Rio Siddu è vietato il sorvolo da parte di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Art.2 – Deroghe al divieto di volo

1. Possono essere concesse deroghe al divieto generale di sorvolo del territorio della ZSC per i sotto indicati motivi:

- a. attività di protezione civile, di emergenza e soccorso;
- b. attività di interesse dell'Ente Gestore quali: ricerca scientifica, gestione faunistica, necessità di sopralluoghi, trasporto di persone, di mezzi e materiali, esecuzione di lavori;
- c. esecuzione, nei modi e nelle forme di legge, di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, eseguite nell'interesse dell'Ente o in collaborazione con esso o per motivate esigenze tecniche di Enti pubblici o nell'interesse collettivo;
- d. esecuzione di rilevamenti od osservazioni nell'interesse dell'Ente o in collaborazione con esso o per motivate esigenze tecniche di Enti pubblici o nell'interesse collettivo;
- e. particolari esigenze di rappresentanza nei confronti di qualificati soggetti nazionali, comunitari o internazionali.

2. È in ogni caso proibito il sorvolo del territorio della ZSC per:

- a. spargimento di sostanze;
- b. riprese cinematografiche, televisive e fotografiche dilettantistiche o non ricadenti nell'ambito di cui al comma 1 lett. d);
- c. in generale ogni attività da diporto o amatoriale o sportiva.

3. I voli di emergenza svolti per le attività di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, possono essere svolti senza preventiva autorizzazione.

Art.3 – Competenza delle procedure

1. Le domande di autorizzazione al sorvolo devono essere indirizzate all'Ente Gestore che terrà apposita registrazione delle domande pervenute e delle autorizzazioni rilasciate.

2. Tali domande dovranno contenere i seguenti elementi:

- a. soggetto richiedente,
- b. motivazione del volo,
- c. eventuali committenti,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- d. percorso richiesto,
- e. giorni di esecuzione del volo,
- f. mezzi utilizzati.

Art.4 – Autorizzazione

1. Le autorizzazioni al sorvolo del territorio della ZSC sono rilasciate dall'Ente Gestore in applicazione delle norme previste dal presente regolamento.
2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata all'Ente Gestore che, verificata la documentazione e le motivazioni addotte, predisporrà apposito documento autorizzativo.
3. È facoltà dell'Ente Gestore, a seconda delle necessità e di contingenti elementi di gestione e tutela della fauna e degli habitat, sentito il parere dei servizi competenti, accettare o meno il periodo proposto, anche nei casi autorizzabili.
4. Ogni autorizzazione dovrà riportare:
 - a. il soggetto autorizzato;
 - b. il periodo autorizzato;
 - c. le motivazioni del sorvolo;
 - d. il percorso autorizzato;
 - e. il mezzo autorizzato;
 - f. eventuali percorsi alternativi;
 - g. ulteriori eventuali prescrizioni atte a ridurre il disturbo alla fauna ed a preservare l'ambiente naturale.
6. Qualora particolari condizioni meteorologiche o contingenti impongano il rinvio del volo autorizzato, il soggetto autorizzato potrà concordare direttamente con l'Ente Gestore una nuova data.

Art.5 – Limitazioni

1. L'autorizzazione al sorvolo potrà prevedere limitazioni ai tempi ed ai percorsi.

Art.6 – Revoca dell'autorizzazioni

1. È facoltà dell'Ente Gestore, per cause oggettive e motivate, con atto da comunicarsi agli interessati in ossequio al principio di trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, revocare le autorizzazioni rilasciate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Prescrizioni derivanti dalle condizioni e raccomandazioni di cui alla determinazione del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot.n. 6533 del 12/03/2021, avente ad oggetto la procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 e ss.mm.ii..

Gli interventi denominati IA1 *Razionalizzazione, integrazione, completamento e recupero della rete sentieristica all'interno del sito*, IA2 *Progettazione e realizzazione di greenways per la connessione con SIC/ZSC e ZPS limitrofi*, IA3 *Predisposizione/manutenzione rete di cartellonistica informativa*, IA5 *Creazione e manutenzione dei fontanili e abbeveratoi*, IA6 *Interventi di rinaturalizzazione e deframmentazione degli habitat mirati alla tutela e alla conservazione della componente faunistica*; IA7 *Riduzione dei danni da impatto degli uccelli con gli elettrodotti*; IA8 *Realizzazione di interventi di eradicazione e/o contenimento delle specie aliene problematiche presenti nel sito*; IA9 *Individuazione, manutenzione e miglioramento di aree attrezzate per il birdwatching*; IA10 *Bonifica del ex- poligono di tiro località S'Aspru*, in fase di progettazione, dovranno essere sottoposti a specifiche procedure di valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 del DPR 357 /97 e s.m.i.